

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro V - Del lavoro  
Titolo V - Delle società**

### **Art. 2301 Divieto di concorrenza.**

Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'[articolo 2286](#).